

LO STATUTO TIPO DI UNA PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE DOPO LA RIFORMA SOCIETARIA

Statuto tipo di cooperativa sociale "s.r.l." di Tipo A, con un numero di soci inferiore a 9, a mutualità prevalente e con amministratore unico o c.d.a.

TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

1. È costituita la Società cooperativa denominata "(...) Società cooperativa⁽¹⁾ sociale⁽²⁾".
2. La società ha sede nel Comune di (...) ⁽³⁾.
3. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 2 (Durata)

1. La Cooperativa ha durata fino al (...) e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria⁽⁴⁾.

TITOLO II SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

1. La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.
2. Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso – la gestione di servizi socio – sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge n. 381/1991.
3. La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.
4. La Cooperativa può operare anche con terzi non soci⁽⁵⁾.

Art. 4 (Oggetto sociale)

1. Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto⁽⁶⁾: (...).
2. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della

⁽¹⁾ Si ricorda che ai sensi dell'art. 2515 la denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa. Non è invece richiesto l'inserimento delle locuzioni "società per a responsabilità limitata", "cooperativa a mutualità prevalente", "piccola società cooperativa".

⁽²⁾ L'indicazione di cooperativa sociale è obbligatoria ai sensi dell'art. 1, comma 2, legge 8 novembre 1991, n. 381.

⁽³⁾ L'art. 2521, comma 3, n. 2, richiede l'indicazione del comune ove ha sede la società non anche l'indirizzo; a differenza della recedente disciplina, pertanto, eventuali trasferimenti della sede sociale in ambito di uno stesso comune non richiedono più modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

⁽⁴⁾ Si ricorda che la durata non è più un elemento essenziale dell'atto costitutivo, potendosi costituire anche cooperative a tempo indeterminato; in tal caso, però, ai sensi dell'art. 2473, comma 2, il socio può recedere con un preavviso di 180 giorni o del diverso termine non superiore a 1 anno previsto dallo statuto.

⁽⁵⁾ Ai sensi dell'art. 2521, comma 1, questa previsione è indispensabile affinché la cooperativa possa operare anche con terzi non soci.

⁽⁶⁾ La nuova disciplina richiede una indicazione assai puntuale dell'oggetto sociale. Secondo l'art. 2521, comma 3, n. 3, in particolare, esso deve essere formulato in maniera specifica e con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci.

legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative⁽⁷⁾; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

3. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti⁽⁸⁾. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale

4 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

2. Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti⁽⁹⁾:

(...).

3. Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa⁽¹⁰⁾. L'ammissione di soci persone giuridiche è però subordinata al raggiungimento del limite minimo di soci di cui all'art. 2522, comma 1 del codice civile.

4. In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitano, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa⁽¹¹⁾.

Art. 6 (Domanda di ammissione)⁽¹²⁾

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) (...);

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

2. Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

3. L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

4. L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

6. L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)

1. I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di € (...)⁽¹³⁾.

⁽⁷⁾ Questa previsione è richiesta dall'art. 4 della legge n. 59/92 ai fini dell'emissione delle azioni di sovvenzione.

⁽⁸⁾ previsione si rende necessaria per ottemperare all'obbligo previsto dalla deliberazione del 3 marzo 1994 del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (C.I.C.R.).

⁽⁹⁾ L'indicazione dei requisiti dei soci cooperatori è richiesta dall'art. 2521, comma 3, n. 6 e dall'art. 2527, comma 1.

⁽¹⁰⁾ Questa previsione nasce dalla considerazione che l'art. 2527, comma 1 ammette la possibilità di fissare i requisiti con riferimento, non soltanto allo scopo mutualistico, ma anche al tipo di attività della cooperativa.

⁽¹¹⁾ La clausola statutaria riproduce, integrandola, la previsione normativa contenuta nell'art. 2527, comma 2, che estende a tutte le cooperative quanto stabilito - in precedenza per le sole cooperative di lavoro - dall'art. 23 del d.l.c.p.s. 1577/47.

⁽¹²⁾ La procedura di ammissione è disciplinata dall'art. 2528.

⁽¹³⁾ Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a venticinque euro, né superiore a cinquecento euro.

2. Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a (...).
3. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 8 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

1. Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari⁽¹⁴⁾, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori⁽¹⁵⁾.
2. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6⁽¹⁶⁾. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.
3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta⁽¹⁷⁾. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio⁽¹⁸⁾.

Art. 9 (Obblighi del socio)

1. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:
 - a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto⁽¹⁹⁾;
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione⁽²⁰⁾;
 - dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori⁽²¹⁾;
 - b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.
2. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 10 (Diritti dei soci)⁽²²⁾

1. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.
2. Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro (...) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.
3. La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.
4. La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.
5. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 11 (Perdita della qualità di socio)

1. La qualità di socio si perde:
 - per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
 - per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 12 (Recesso del socio)

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
 - a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
 - c) (...)⁽²³⁾.

⁽¹⁴⁾ Cfr. art. 2537.

⁽¹⁵⁾ Si ricorda che lo statuto può anche contenere il divieto di trasferimento della partecipazione. In questo caso però al socio deve essere riconosciuto il diritto di recesso da esercitarsi, ai sensi dell'art. 2530, comma 6, con un preavviso di 90 giorni. Il diritto di recesso, tuttavia, non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società.

⁽¹⁶⁾ Cfr. art. 2530, comma 2.

⁽¹⁷⁾ Cfr. art. 2530, comma 3.

⁽¹⁸⁾ Cfr. art. 2530, comma 4.

⁽¹⁹⁾ Cfr. art. 2521, comma 3, n. 6.

⁽²⁰⁾ Questa previsione è facoltativa.

⁽²¹⁾ Si veda su questo punto l'art. 2528, comma 2.

⁽²²⁾ Nelle cooperative s.r.l., in virtù del rinvio operato dall'art. 2519, trova applicazione l'art. 2476, comma 2, secondo il quale i soci che non partecipano alla amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. Tale diritto nella clausola viene opportunamente disciplinato, al fine di evitare abusi da parte del socio.

⁽²³⁾ La possibilità di prevedere cause statutarie di recesso oltre a quelle legali è prevista dall'art. 2532, comma 2.

2. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio⁽²⁴⁾.

3. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società⁽²⁵⁾.

4. Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale⁽²⁶⁾.

5. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda⁽²⁷⁾.

6. Il recesso non può essere parziale⁽²⁸⁾.

Art. 13 (Esclusione)

1. L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo⁽²⁹⁾, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio⁽³⁰⁾:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
 - b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
 - d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno (...) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
 - e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- (...).

2. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti⁽³¹⁾.

3. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 14 (Liquidazione)⁽³²⁾

1. I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 24.6 lett. c), la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

2. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 c.c.

3. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota

⁽²⁴⁾ La clausola recepisce quanto previsto in materia di s.p.a. dall'art. 2437 bis, comma 1.

⁽²⁵⁾ Anche in questo caso la clausola tiene conto di quanto previsto dall'art. 2437 bis, comma 1.

⁽²⁶⁾ Cfr. art. 2532, comma 2.

⁽²⁷⁾ Questa clausola deve ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 2532, comma 3, che permette di derogare il regime legale relativo agli effetti del recesso sul rapporto mutualistico.

⁽²⁸⁾ Cfr. art. 2532, comma 1.

⁽²⁹⁾ Lo statuto può attribuire la competenza dei soci.

⁽³⁰⁾ La possibilità di prevedere cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle legali è prevista dall'art. 2533, comma 1, n. 1.

⁽³¹⁾ Lo statuto può anche contenere, ai sensi dell'art. 2533, comma 4, una clausola che differisca gli effetti del recesso con riferimento al rapporto mutualistico.

⁽³²⁾ L'art. 2535 c.c. prevede che la liquidazione avvenga sulla base dei criteri stabiliti nell'atto costitutivo; possono essere inclusi nella liquidazione:

- il sovrapprezzo (che, nel silenzio dell'atto costitutivo, è sempre compreso, se sussistente e non destinato ad aumento gratuito del capitale ex art. 2545 quinquies);

- eventuali poste per rivalutazione delle azioni (ad esempio quelle di cui all'art. 7 L. 59/92, se si ritenga tale norma non abrogata dall'art. 2545 quinquies);

- dividendi maturati e non corrisposti.

assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'art. 2545 *quinquies*, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni⁽³³⁾.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 (Morte del socio)

1. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. **14**.

2. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

3. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c.⁽³⁴⁾.

4. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7⁽³⁵⁾. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. **14**.

5. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. **6**.

6. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. **14**.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

1. La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

2. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. **13.1**, lettere b), c), d) e) (...) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

3. La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

4. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

5. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI VOLONTARI

Art. 17 (Requisiti, ammissione e obblighi)

1. Ai sensi dell'all'art. 2 L. n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

2. Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a 25 € né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

⁽³³⁾ La possibilità di prevedere la c.d. clausola di rateizzazione è prevista dall'art. 2535, comma 3.

⁽³⁴⁾ Nel caso in cui lo statuto preveda la divisibilità della quota, la clausola potrà essere sostituita dalla seguente: Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione sociale più eredi o legatari (che abbiano i requisiti secondo quanto in precedenza ed abbiano ottemperato a quanto in precedenza stabilito) agli stessi verrà attribuita una quota della partecipazione sociale del dante causa proporzionale ai diritti successori spettanti, di tal che al momento del subentro in società in luogo della partecipazione del dante causa si avranno tante partecipazioni proporzionali e distinte per quanti saranno gli eredi o legatari, a ciascuno dei quali spetteranno i relativi diritti amministrativi, e quelli patrimoniali che spettano ad ogni socio cooperatore secondo i patti del presente statuto.

⁽³⁵⁾ La possibilità di prevedere la c.d. clausola di continuazione facoltativa è prevista dall'art. 2534, comma 2.

3. Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'Organo amministrativo, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

4. In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

5. Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 9; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

6. Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 14, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

7. Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V SOCI SOVVENTORI⁽³⁶⁾

Art. 18 (Soci sovventori)

1. Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 legge 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori nei limiti previsti dalle leggi vigenti⁽³⁷⁾.

2. I soci sovventori possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche. L'ammissione dei soci persone giuridiche è però subordinata al raggiungimento del limite minimo di soci di cui all'art. 2522, comma 1 del codice civile.

Art. 19 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

1. I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di € (...) ciascuna (*max* € 500).

2. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a (...).

Art. 20 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

1. Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo⁽³⁸⁾.

2. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

3. Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 21 (Deliberazione di emissione)

1. L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci⁽³⁹⁾ che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari⁽⁴⁰⁾;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso⁽⁴¹⁾.

2. A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

⁽³⁶⁾ A differenza di quanto previsto per le cooperative s.p.a. è stabilito che le cooperative s.r.l. possano emettere soltanto strumenti finanziari dotati di diritti patrimoniali, e non anche amministrativi.

Si ritiene comunque che tale divieto non impedisca la possibilità di prevedere la figura del socio sovventore, in quanto quest'ultima risulta disciplinata, per tutte le cooperative, da una legge speciale non abrogata dalla riforma.

⁽³⁷⁾ Si ricorda che ai sensi dell'art. 4 l. 59/92 l'istituzione della figura di socio sovventore è subordinata alla previsione statutaria della costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale.

⁽³⁸⁾ Lo statuto può limitare circolazione delle azioni di sovvenzione anche attraverso clausole di prelazione.

⁽³⁹⁾ La competenza può anche essere attribuita all'organo amministrativo.

⁽⁴⁰⁾ Si ricorda che lo statuto può attribuire particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle quote e delle azioni. Il tasso di remunerazione non può comunque essere maggiorato in misura superiore al 2 per cento rispetto a quello stabilito per gli altri soci (art. 4, comma 4, l. 59/92).

⁽⁴¹⁾ Anche su questo punto si veda l'art. 4, comma 4, l. 59/92

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

3. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

4. La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 22 (Recesso dei soci sovventori)

1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo⁽⁴²⁾.

2. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 23 (Elementi costitutivi)

1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile⁽⁴³⁾ ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori e volontari;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale⁽⁴⁴⁾ formata con gli utili di cui all'art. **24.6, lett. a)** e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo⁽⁴⁵⁾ delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. **9.1**;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte⁽⁴⁶⁾.

3. Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento⁽⁴⁷⁾.

Art. 24 (Bilancio di esercizio)

1. L'esercizio sociale va dal (...) al (...) di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

3. Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio⁽⁴⁸⁾.

4. Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche⁽⁴⁹⁾.

5. Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico⁽⁵⁰⁾.

6. La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione⁽⁵¹⁾ di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59⁽⁵²⁾;

⁽⁴²⁾ Ai soci sovventori si applicano le ipotesi di recesso previsti per i soci di s.p.a.

⁽⁴³⁾ Cfr. art. 2524, comma 1.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. art. 2545 quater, comma 1.

⁽⁴⁵⁾ Cfr. art. 2528, comma 2.

⁽⁴⁶⁾ Cfr. art. 2518.

⁽⁴⁷⁾ Trattandosi di cooperativa a mutualità prevalente la clausola, in conformità all'art. 2514, comma 1, lett. c), esclude la divisibilità delle riserve a favore dei soci cooperatori. Nel caso di CMNP tale vincolo non trova applicazione.

⁽⁴⁸⁾ Cfr. art. 2478 bis, comma 1.

⁽⁴⁹⁾ Cfr. art. 2545 sexies, comma 2.

⁽⁵⁰⁾ Cfr. art. 2545.

⁽⁵¹⁾ Cfr. art. 2545 quater, comma 2.

⁽⁵²⁾ L'art. 7 l. 59/92 stabilisce che in caso di aumento gratuito possono essere superati i limiti massimi previsti dalla legge alla partecipazione sociale, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istat.

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici⁽⁵³⁾.

5. La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Art. 25 (Ristorni)

1. L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta dell'Organo amministrativo, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto.

2. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo i criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati da regolamento interno e comunque conformemente ai seguenti criteri di carattere generale: (...) ⁽⁵⁴⁾.

TITOLO VII DECISIONI DEI SOCI: COMPETENZE E MODALITÀ

Art. 26 (Decisioni dei soci)⁽⁵⁵⁾

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione⁽⁵⁶⁾.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci⁽⁵⁷⁾:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione⁽⁵⁸⁾;
- g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori⁽⁵⁹⁾;
- h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio⁽⁶⁰⁾.

3. Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), f), g) e h) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui agli artt. 27 e 28⁽⁶¹⁾.

⁽⁵³⁾ Cfr. art. 2545 quinquies, comma 1. Nelle CMP, inoltre, si deve tener conto anche di quanto previsto dall'art. 2514, comma 1, lett. a).

⁽⁵⁴⁾ Cfr. art. 2545 sexies, comma 1, secondo il quale lo statuto deve determinare i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici. La determinazione di tali criteri può essere demandata ai regolamenti di cui all'art. 2521, comma 5, disciplinanti i rapporti mutualistici.

⁽⁵⁵⁾ Cfr. art. 2479.

⁽⁵⁶⁾ Nelle cooperative s.r.l. non esiste la rigida divisione di poteri fra amministratori e soci che caratterizza le cooperative s.p.a. Un ruolo fondamentale è perciò svolto dallo statuto, che ha grande libertà nel disciplinare la distribuzione delle competenze tra soci e amministratori.

In particolare, secondo quanto previsto dalle norme sulle s.r.l., i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

⁽⁵⁷⁾ Cfr. art. 2479, comma 2.

⁽⁵⁸⁾ Cfr. art. 2523, comma 4.

⁽⁵⁹⁾ Cfr. art. 2528, comma 4.

⁽⁶⁰⁾ Cfr. art. 2545 sexies, comma 3.

⁽⁶¹⁾ Molto ampi sono gli spazi riservati all'autonomia statutaria nel disciplinare le modalità attraverso le quali i soci possono assumere le decisioni riservate o sottoposte alla loro competenza.

In particolare, lo statuto, può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate con il sistema della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto (c.d. metodi referendari), fermo restando che dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. Non tutte le decisioni dei soci, tuttavia, possono essere prese con le modalità semplificate di cui si è appena detto.

In primo luogo, se l'atto costitutivo non le autorizza, tutte le decisioni dovranno essere adottate con il procedimento assembleare. In secondo luogo, anche qualora tale possibilità sia prevista, il metodo assembleare è l'unico possibile:

a) per le seguenti decisioni: modificazione dell'atto costitutivo; approvazione di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; determinazione dei provvedimenti da assumersi in presenza di perdite che incidono sul capitale per oltre un terzo; scioglimento anticipato della società; nomina e revoca dei liquidatori e determinazione dei criteri di liquidazione; approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare; domanda di ammissione ad amministrazione controllata; conferimento e revoca dell'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;

b) quando tale metodo sia richiesto da uno o più amministratori o da un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

4. Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 30.

Art. 27 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta)⁽⁶²⁾

1. La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

2. Ai soci è assegnato il termine di (...) giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.

3. La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

4. La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

5. L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesti dagli stessi soci.

6. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

7. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 28 (Decisioni mediante consenso espresso per iscritto)⁽⁶³⁾

1. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente art. 27. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

2. La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il *quorum* deliberativo previsto al successivo art. 29.2.

3. L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

5. I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 29 (Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: diritto di voto e *quorum*)

1. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli artt. 27 e 28 presente statuto, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni⁽⁶⁴⁾, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 21.2 se socio sovventore oppure dall'art. 33.4 se socio cooperatore persona giuridica.

2. Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci⁽⁶⁵⁾.

Art. 30 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)⁽⁶⁶⁾

1. Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 26.2 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

2. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

⁽⁶²⁾ Cfr. art. 2479, comma 3.

⁽⁶³⁾ Cfr. art. 2479, comma 3.

⁽⁶⁴⁾ Cfr. art. 2538, comma 1.

⁽⁶⁵⁾ Il *quorum* può essere liberamente definito.

⁽⁶⁶⁾ Cfr. art. 2479, comma 4 e art. 2479 bis.

3. L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

4. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il *quorum* costitutivo necessario.

5. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 31 (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assembleare: costituzione e *quorum* deliberativi)⁽⁶⁷⁾

1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

2. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% dei soci con diritto di voto.

Art. 32 (Votazioni)

1. Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

2. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

3. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

– sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

– sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

– vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Art. 33 (Voto)

1. Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte⁽⁶⁸⁾.

2. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione⁽⁶⁹⁾.

3. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 21.2.

4. Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art. 5.3, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento⁽⁷⁰⁾.

5. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 c.c. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco⁽⁷¹⁾.

⁽⁶⁷⁾ Anche nelle cooperative s.r.l., è rimessa all'autonomia statutaria la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi per la validità delle deliberazioni assembleari.

⁽⁶⁸⁾ Cfr. art. 2538, comma 1.

⁽⁶⁹⁾ Cfr. art. 2538, comma 2.

⁽⁷⁰⁾ Cfr. art. 2538, comma 3 che prevede la possibilità del voto plurimo a favore dei soci cooperatori persone giuridiche.

⁽⁷¹⁾ L'art. 2539 disciplina la rappresentanza in assemblea esclusivamente con riferimento alle cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni.

Alle cooperative s.r.l., invece, dovrebbe applicarsi l'art. 2479 bis, secondo il quale "Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'art. 2478, primo comma, numero 2).

Il ricorso a procure di voto, a meno di ritenere inapplicabile tale norma alle cooperative s.r.l., sembrerebbe non incontrare alcun limite di legge: limiti quantitativi o soggettivi potrebbero tutt'al più essere previsti dallo statuto.

Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VIII AMMINISTRAZIONE⁽⁷²⁾

Art. 35 (Amministrazione)

1. La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione⁽⁷³⁾.

2. Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da (...) a (...), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

3. L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

4. I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

5. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 36 (Compiti degli Amministratori)

1. Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

2. Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega⁽⁷⁴⁾.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

3. Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 37 (Metodi decisionali semplificati)⁽⁷⁵⁾

1. Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo art. 38, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

2. La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

3. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente

⁽⁷²⁾ Il modello legale per le cooperative s.r.l., con riferimento alla nomina dell'organo amministrativo e al suo funzionamento, presenta le seguenti caratteristiche:

- gli amministratori sono nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'art. 2479;

- la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche;

- in caso di nomina di più amministratori essi costituiscono il consiglio di amministrazione;

- le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate con il metodo collegiale.

L'autonomia statutaria, tuttavia, può incidere su tale modello stabilendo che:

- le decisioni consiliari siano adottate non con il tradizionale metodo collegiale ma mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto (sempre che risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa);

- il consiglio di amministrazione possa creare organi delegati (comitato esecutivo e amministratori delegati);

- competenze di tipo gestorio vengano riservate alle decisioni dei soci.

⁽⁷³⁾ Cfr. art. 2475, comma 3.

⁽⁷⁴⁾ Cfr. art. 2544, comma 1.

⁽⁷⁵⁾ Cfr. art. 2475, comma 4.

informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

4. La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

5. Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Art. 38 (Metodo decisionale collegiale)

1. Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

2. A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

3. Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 39 (Integrazione del Consiglio)⁽⁷⁶⁾

1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

2. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

3. In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 40 (Compensi agli Amministratori)⁽⁷⁷⁾

1. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 41 (Rappresentanza)⁽⁷⁸⁾

1. L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

2. Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

3. Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

5. L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO IX ORGANO DI CONTROLLO⁽⁷⁹⁾

Art. 42 (Collegio sindacale)

1. Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543 c.c., i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile.

2. Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

3. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

⁽⁷⁶⁾ La disciplina è rimessa completamente all'autonomia statutaria, che quindi può anche rifarsi alle norme sulle s.p.a.

⁽⁷⁷⁾ La disciplina è rimessa completamente all'autonomia statutaria, che quindi può anche rifarsi alle norme sulle s.p.a.

⁽⁷⁸⁾ Cfr. art. 2521, comma 3, n. 10.

⁽⁷⁹⁾ Valgono le stesse regole (in tema di composizione, requisiti di professionalità, cause d'ineleggibilità, obbligatorietà, nomina e durata) delle cooperative s.p.a., con l'unica differenza rappresentata dalla diversa articolazione dei compiti istituzionali del collegio sindacale.

Nelle cooperative s.r.l., infatti, la regola, inversa rispetto a quella vigente per le cooperative s.p.a., è che il collegio sindacale esercita sia il controllo contabile che quello sull'amministrazione.

L'art. 2477, stabilisce infatti che "se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale".

Art. 43 (Compiti)

1. Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409 *ter* c.c. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Art. 44 (Organo di controllo facoltativo)(80)

1. Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

2. In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti c.c.

TITOLO X SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 45 (Scioglimento)(81)

1. La cooperativa si scioglie(82):

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 *quater* e 2473;
- f) per deliberazione dell'assemblea.

2. La cooperativa si scioglie altresì nelle seguenti ipotesi:

- a) (...);
- b) (...).

3. Nelle ipotesi di cui al precedente paragrafo **45.2** la competenza a decidere o accertare il verificarsi della causa di scioglimento e a effettuare gli adempimenti pubblicitari conseguenti spetta a (...)(83).

4. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di (...) giorni dal loro verificarsi.

5. L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando(84):

- a) il numero dei liquidatori;
 - b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
 - c) a che spetta la rappresentanza della società;
 - d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.

Art. 46 (Devoluzione patrimonio finale)

1. In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

TITOLO XI DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 47 (Regolamenti)(85)

1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie

2. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 48 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)(86)

1. La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

(80) È possibile prevedere la nomina facoltativa di un revisore.

(81) È possibile prevedere la nomina facoltativa di un revisore.

(82) Cfr. art. 2545 duodecies.

(83) L'art. 2484 prevede che in caso di scioglimento per causa prevista dall'atto costitutivo o dallo statuto debba essere determinata la competenza ad accertare il verificarsi della causa di scioglimento.

(84) Cfr. art. 2487, comma 1.

(85) Cfr. art. 2521, comma 5.

(86) Cfr. art. 2514, comma 1, applicabile alle sole CMP.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

2. I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 49 (Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata⁽⁸⁷⁾.

⁽⁸⁷⁾ Questa clausola ha grande importanza, in quanto l'art. 2519 subordina l'applicazione delle norme sulle s.r.l. ad una specifica disposizione statutaria.

CARATTERISTICHE DELLE PICCOLE COOPERATIVE SOCIALI DOPO LA RIFORMA SOCIETARIA

di Sebastiano Di Diego – Dottore commercialista in Ancona

A partire dal 1° gennaio 2004 **non è più possibile costituire piccole società cooperative** secondo il modello previsto dall'art. 21 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (c.d. legge Bersani). Tale norma, infatti, deve ritenersi **implicitamente abrogata dalla riforma societaria** che propone un proprio modello di cooperativa a ristretta base sociale.

Per le piccole società cooperative, costituite in passato in base alla legge Bersani, viene inoltre previsto l'obbligo, entro il 31 dicembre 2004, di "trasformarsi", di **uniformare cioè il proprio statuto alle nuove regole** societarie introdotte dalla riforma (per il modello dello statuto v. pag. 709)⁽¹⁾.

Nel caso in cui decidano di mantenere la stessa tipologia (solo soci persone fisiche) e lo stesso numero di soci (da tre a otto) lo statuto, oltre alle novità previste dal titolo VI, dovrà **uniformarsi** obbligatoriamente anche le **norme previste per il funzionamento della società a responsabilità limitata**. Secondo l'articolo 2522 c.c., infatti, può essere costituita una società cooperativa con almeno tre

soci soltanto quando questi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata. La norma può essere letta come la possibilità data dal legislatore alla sopravvivenza e continuità della "piccola società cooperativa".

Qualora invece si decidesse di **incrementare la base sociale**, raggiungendo il numero di nove soci, le cooperative in base all'art. 2519 si troverebbero di fronte a scelte più articolate, così come evidenziato nella Tavola n. 1.

La competenza a deliberare la trasformazione è riconosciuta all'assemblea straordinaria che può deliberare a maggioranza semplice dei presenti (articolo 223-duodecies delle disposizioni attuative e transitorie) in terza convocazione, qualora ci si limiti ad apportare soltanto le modifiche obbligatorie.

Nel caso in cui la **piccola società cooperativa non si trasformi**, la stessa viene ricondotta alla situazione antecedente alla sua iscrizione nel Registro delle imprese, determinando la perdita della personalità giuridica, con la conseguenza che per tutte le attività svolte vi sarà l'assunzione di responsabilità personale da parte dei soci che le avranno poste in essere (alla stessa stregua di quanto avviene in una società di persone).

Tavola n. 1

Attivo patrimoniale	Numero di soci	
	9 = soci persone fisiche e non < 20	soci persone fisiche e non = 20
Attivo patrimoniale = 1.000.000	A scelta norme sulle s.p.a. o sulle s.r.l.	A scelta norme sulle s.p.a. o sulle s.r.l.
Attivo patrimoniale > 1.000.000	A scelta norme sulle s.p.a. o sulle s.r.l.	Norme sulle s.p.a.

⁽¹⁾ Per il modello di statuto di una piccola cooperativa prima della riforma societaria cfr. S. Di Diego, *Lo statuto tipo di una piccola cooperativa sociale*, in questa Rivista n. 1/2003, pag. 21.